

legg. nel caso d'evizione, o di qualsiasi altra mole-
 stia, vende ed aliena al sottoscritto fig. Puccio Vici-
cento, che in compra accetta, la metà indivisa
 d'uno spezzone di terra o altre di diversa specie,
 sito nel territorio di Saint Anna, frazione di Lattakel-
ta, contrada Cammarasca, dell'estensione sull'in-
 tero di ottome una are tre e centiare sessantatre
 pari a quarantacinque dell'abolita misura, con
 di canne 22 e palmi 2, confinante a nord con terra
 del Car. Carmelo Pastapino, a sud con terre dei
 fratelli Corruto, ad est con terre di Giuseppe
Pocchiara e del Car. Minullo Pietro, e ad ovest
 con terre di Antonino Montalbano, del Duca
di Sivona, notato nel catasto rustico di Saint Anna
 all'art. 805 sotto nome di Guerrero Giuseppe fu
Carmelo, Lettera D. N. 64 e 65 coll'imponibile
 di L. 58, 98 e N. 66 frazionato per millesimi di
capitale 1650, coll'imponibile di L. 5, 52.
 Soggetto alla fondazione e all'annuo canone enfiteu-
 tico dovuto al fig. Duca di Sivona; quale per la
 rata che gli spetta, l'acquirente si accetta e si obli-
 ga pagare, franchi d'arretrati, in quanto alla
 fondazione dal primo semestre dell'anno venturo,
 e in quanto al canone dalla scadenza prossima
 di agosto seguente; del resto dichiara il fig. Guerra-

no nei nomi, che la suddetta metà di spezzone di terra,
 o libera ed esente di qualsiasi altro peso, privilegio
 ed ipoteca, come dichiara altresì che è di sua piena
 proprietà e disponibilità e non l'ha ad altri venduto,
 né in qualsiasi altro modo alienato.
 Della metà indivisa del soprascritto spezzone di
 terra il compratore fig. Puccio avrà la proprietà, il
 materiale possesso e godimento, da oggi innanzi,
 e perpetuamente di unita a tutte le relative
 attinenze, dipendenze e accessorie; perlocchè il fig.
Guerrero nei nomi, spogliandosi ne investe e sur-
 roga nel più ampio e valido modo l'acqui-
 rente fig. Puccio, in favore del quale a già
 eseguito, la reale tradizione come di legge.
 La presente compra - vendita è stata convenuta
 ed accettata per il prezzo di lire millecento
(L. 1100) che il fig. Puccio, Vicenzo promette
 e si obbliga pagare e corrispondere in moneta
 di corso legale nel luogo al fig. Guerrero Stefa-
no nei nomi, nel di lui domicilio, qui in
Scivera, in due uguali soluzioni, una a ventuno
Agosto millemovecentosei e l'altra a ventuno
Agosto millemovecentotte, cogli interessi del
 sei per cento a scature a ragione d'anno usante
 in mora legale per la scadenza d'ogni termine